

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n.287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 29 febbraio 2000 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, segnatamente gli art. 11, in base al quale il Segretario Generale è responsabile delle funzioni di gestione, e 13, comma 1, che lo abilita all'autorizzazione delle spese;

VISTO il Capo VII del citato regolamento di contabilità recante norme concernenti l'attività contrattuale;

VISTO il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

VISTA la Convenzione tra l'Autorità e la Consob relativa all'applicazione dell'articolo 22, comma 7, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 114 che disciplina i rapporti tra le parti in ordine alla gestione in comune nei seguenti servizi: affari generali, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici;

VISTO, in particolare, l'art. 5, punto 7 della predetta Convenzione che prevede per entrambi gli Enti l'espletamento di una gara congiunta per l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa sanitaria in favore del rispettivo personale;

VISTA la propria determina n. 7/2011 con la quale veniva autorizzata l'aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione Unisalute S.p.A. della procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di copertura delle spese sanitarie per il personale per il periodo 28.2.2011 – 28.2.2014, con facoltà per l'Autorità di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità, laddove opportuno e secondo la normativa vigente;

VISTA la propria determina n. 88/2013 con la quale veniva autorizzato il rinnovo della copertura di cui sopra per il periodo 28.2.2014 – 28.2.2015;

VISTO quanto rappresentato dall'Ufficio Affari Generali e Contratti nella nota del 24 febbraio 2015 e, in particolare, che:

- la Consob, in attesa di aggiudicazione della gara avviata dalla Banca d'Italia per la copertura sanitaria in favore dei propri dipendenti, ha prorogato fino a gennaio 2016 l'assistenza in parola, al fine di poter utilizzare le condizioni ottenute dal predetto Ente nella predisposizione della nuova procedura di gara;
- l'Ufficio Affari Generali e Contratti, di concerto con il Vice Segretario Generale e il Direttore Generale dell'Amministrazione, nelle more dell'avvio di gara congiunta con la CONSOB, ha chiesto a Unisalute la disponibilità al prolungamento della copertura in essere fino al 28.02.2016, al fine di allineare le scadenze del contratto in corso con quella di CONSOB;
- in risposta alla predetta richiesta, Unisalute si è resa disponibile alla prosecuzione per un anno della copertura sanitaria alle medesime condizioni in essere;

VISTO, inoltre, quanto rappresentato nella medesima nota e, in particolare, che:

- l'Ufficio Affari Generali e Contratti, in vista degli obblighi discendenti dal richiamato DL n. 90/2014, propone di procedere alla formalizzazione della prosecuzione del servizio in essere con Unisalute per l'annualità 28.2.2015 - 28.2.2016, alle medesime condizioni economico-giuridiche di quelle vigenti;
- la spesa complessiva presunta per l'annualità assistenziale 28.2.2015 - 28.2.2016, stimata sulla base dei costi sostenuti lo scorso anno e sulle indicazioni fornite dalla competente Direzione è pari a circa €465.000,00 (imposte incluse) di cui circa €305.000,00 a carico dell'Autorità, mentre la restante quota è a carico del personale dipendente, in comando e in quiescenza;
- la spesa per il contributo di solidarietà, previsto dall'art. 9/bis della Legge 166/1991, è pari al 10% della quota a carico dell'Autorità;

VISTO, altresì, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria nella nota del 24 febbraio 2015 relativamente agli aspetti finanziari e contabili e, in particolare, che:

- la spesa complessiva stimata di circa *euro* 465.000,00 (Imposte incluse) è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la spesa stimata *de qua*, sarà posta a carico dei rispettivi capitoli di bilancio dell'Autorità per l'anno 2015, che risultano congrui per l'assunzione degli impegni secondo la ripartizione ivi riportata;
- la spesa relativa al Contributo di solidarietà" previsto dall'art. 9/bis della Legge 166/1991 verrà imputata al capitolo 0273;

TENUTO CONTO, pertanto, che verrà avviata - di concerto tra l'Autorità e la Consob - una procedura sopra soglia comunitaria di selezione del contraente per la copertura sanitaria per il personale dei due enti a decorrere dal primo bimestre 2016,

DETERMINA

- di autorizzare, in vista degli obblighi discendenti dal richiamato articolo 22, comma 7 DL n. 90/2014, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 114, la prosecuzione del servizio di copertura delle spese sanitarie per il personale alla Compagnia di assicurazione Unisalute S.p.A. per il periodo 28.2.2015 – 28.2.2016;
- di autorizzare la relativa spesa stimata che sarà posta a carico del Bilancio di previsione 2015 dell’Autorità, secondo la ripartizione indicata in premessa, per un ammontare complessivo stimato pari ad €465.000,00 (imposte incluse), nonché il versamento del Contributo di solidarietà previsto dall’art. 9/bis della Legge 166/1991.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile unico del procedimento, nominato con determina del 21/11/2013, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Roma, 24.02.2015

Il Segretario Generale
f.to *Roberto Chieppa*